

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA PUBBLICAZIONE AG	29/11/2010
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE PRIMA
NUMERO	24162

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
ALBERGHI VIOLA SRL;

RICORRENTE

nei confronti di:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Tempio Pausania;

INTIMATO

AVVERSO	
PROVVEDIMENTO	SENTENZA
ENTE EMITTENTE	TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
DATA	16/10/2008
NUMERO	102

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La **ALBERGHI VIOLA SRL** propone **REGOLAMENTO DI COMPETENZA** per contestare la sentenza con la quale il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato la propria incompetenza e quella del Tribunale di Verona a decidere in ordine all'istanza per la dichiarazione del proprio fallimento avanzata dalla stessa ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA PUBBLICAZIONE AG	29/11/2010
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE PRIMA
NUMERO	24162

Il ricorso deve essere deciso con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Verona.

E' pacifico, in fatto, che la sede principale e quindi effettiva della **ALBERGHI VIOLA SRL** fosse situata in **VATTELAPPESCA** all'epoca (4 agosto 2007) in cui è stata presentata presso quel Tribunale la domanda di concordato preventivo, operando in Verona il **CENTRO PROPULSORE** dell'attività direttiva e amministrativa.

Sostiene la ricorrente che, nonostante il procedimento sia rimasto pendente sino alla data 5 agosto 2008, quando il concordato è stato dichiarato inammissibile, l'attività amministrativa era cessata immediatamente dopo la presentazione della domanda, essendo stati sciolti tutti i contratti di gestione alberghiera costituenti l'oggetto della società mentre l'albergo di proprietà della stessa sito in comune di **VATTELAPPESCA** (ove era localizzata la sede legale) era stato oggetto di contratto di affitto con trasferimento di tutti i dipendenti all'affittuaria, così che la competenza non poteva che essere individuata in base alla sede legale.

L'assunto della ricorrente non può essere condiviso in quanto l'avvenuta cessione di ogni attività operativa in coincidenza con la presentazione della domanda di concordato non ha comportato il venir meno della necessità dell'operatività degli organi direzionali e amministrativi, posto che con il concordato non cessano le funzioni dei medesimi, la cui operatività viene unicamente limitata (Legge Fallimentare, art.167), e che tale attività deve essere necessariamente proseguita quantomeno per la gestione del richiamato contratto e del rapporto con gli organi della procedura.

Ciò posto, e in difetto di qualunque elemento concreto che induca a ritenere che la sede operativa dell'organo propulsore dell'attività dell'impresa si sia trasferito, deve ritenersi che lo stesso abbia operato in Verona, almeno fino a quando la procedura di concordato non è stata definita (5 agosto 2008).

Ne consegue che l'eventuale successivo trasferimento e la riconciliazione tra sede effettiva e sede legale non può che presumersi intervenuto entro l'anno anteriore alla presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (9 settembre 2008) ed essere pertanto irrilevante in virtù del disposto della Legge fallimentare art.9.

Deve dunque essere dichiarata la competenza del Tribunale di Verona con conseguente rigetto del ricorso.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato ufficio.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Verona e rigetta il ricorso.